**BANDO 20 TER D.L. 189/2016. SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA DA UTLIZZARE NELLE IPOTESI DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL’ANTICIPO DELL’IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO.**

**All**’**Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo**

**PREMESSO**

che in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato notificato il decreto di concessione numero \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ a firma del Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 – Abruzzo a valere sull’Avviso pubblicato sul BURAT speciale della Regione Abruzzo n. 175 del 08/11/2023 con il quale è stato concesso un finanziamento di €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; CUP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - COR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

che il suddetto decreto ha ad oggetto la “Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma” – Art. 20 ter D.L. 189/2016;

che il beneficiario del contributo è l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e unità locale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata legalmente da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**PREMESSO ALTRESÌ**

che, **ai sensi del comma 3, lettera c) dell’art. 16 del citato avviso pubblico** al beneficiario può essere riconosciuto, a sua richiesta, un anticipo fino al 40% dell'importo del contributo ammesso condizionato alla presentazione di una polizza fideiussoria **incondizionata ed escutibile a prima richiesta** a favore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - Abruzzo, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all' *art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall' art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.;

**PREMESSO INFINE**

che il beneficiario del contributo come sopra individuato ha presentato all’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - Abruzzo una richiesta di erogazione pari a complessivi € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), corrispondente al \_\_\_\_% dell’importo ammesso a contributo,

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito indicato “**Fideiussore”,** con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto all'albo/elenco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a mezzo dei sottoscritti signori:

a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fidejussione;

b) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fidejussione;

c) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fidejussione;

**si costituisce**

con il presente atto “**Fideiussore”** nell'interesse dell’impresa beneficiaria del contributo di seguito indicata **“Impresa beneficiaria”** ed a favore **dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - Abruzzo**, per un importo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (importo in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) **corrispondente al \_\_\_\_% del contributo concesso** pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi del comma 12 dell’art. 73 del Testo unico, oltre alla maggiorazione per interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell’anticipazione e quella del rimborso;

**CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL “FIDEJUSSORE” E L’“UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 - ABRUZZO”.**

**ARTICOLO 1**

**OGGETTO DELLA GARANZIA E OBBLIGHI DEL FIDEJUSSORE**

1. Il “Fideiussore” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all’ “Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - Abruzzo” la restituzione della somma complessiva erogata ai sensi del comma 3, lettera c) dell’art. 16 dell’avviso pubblico “Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma” a titolo di anticipazione all’ “Impresa beneficiaria”. Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

2. Il fideiussore presta irrevocabilmente ed incondizionatamente la presenta fidejussione a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con l’Impresa beneficiaria. La fideiussione manterrà efficacia, in deroga all'art. 1955 cod. civ, anche nel caso in cui, non potesse aver luogo la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima impresa.

3 - Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa.

**ARTICOLO 2**

**PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

1. Il “Fideiussore” si obbliga ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta inoltrata a mezzo PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno dell’“Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - Abruzzo”, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta.

2. All’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - Abruzzo non può essere opposta alcuna eccezione o contestazione da parte del Fideiussore, che fin da ora espressamente vi rinuncia, anche in caso di eventuale opposizione da parte dell’Impresa beneficiaria o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 del cod. civ.

3. - I diritti derivanti all’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 – Abruzzo dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso l’Impresa beneficiaria del contributo, senza che lo stesso sia tenuto ad escutere l’Impresa beneficiaria o il Fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ. che qui si intende derogato.

4. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, “il Fideiussore” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

5. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dall’“Impresa beneficiaria”, il “Fideiussore” potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti dell’“Impresa beneficiaria” medesima.

**ARTICOLO 3**

**PAGAMENTO DELLA COMMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO**

1. Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte dell’“Impresa debitrice” non potrà essere opposto al “All’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - Abruzzo”, né potrà limitare l’efficacia o la durata della presente garanzia.

2. Ugualmente non potrà essere opposta all’ “Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - Abruzzo” la mancata costituzione da parte dell’“Impresa debitrice” del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

**ARTICOLO 4**

**INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

1. Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

2. Le clausole di cui al presente articolo vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

**ARTICOLO 5**

**REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Il “Fideiussore” certifica, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, alternativamente di possedere i seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

* Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia numero \_\_\_\_\_, data iscrizione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Società di assicurazione, ai sensi della L. n. 348 del 1982, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d’Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito numero\_\_\_\_\_\_, data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**ARTICOLO 6**

**DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

1. La garanzia ha una durata di mesi \_\_\_\_\_\_\_\_\_(tempo intercorrente dalla richiesta dell’anticipo alla scadenza naturale del termine per l’attuazione del progetto, come dichiarato nella domanda di contributo, salvo diversa previsione di ultimazione anticipata), decorrenti dalla data dell’erogazione all’ “Impresa beneficiaria”, da parte dell’ “Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - Abruzzo” dell'importo garantito e comunque fino alla data in cui il l’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - Abruzzo non ne abbia disposto l’escussione ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante trasmissione della dichiarazione liberatoria. La garanzia si intenderà comunque valida ed operante non oltre il termine di 90 giorni dal decreto di erogazione del saldo finale da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo.

**ARTICOLO 7**

**IMPOSTE E TASSE**

1. Il Fideiussore assume a proprio carico ogni imposta, tassa, contributo e tributo erariale e locale applicabile in relazione alla conclusione e all'esecuzione del presente contratto di garanzia e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

**ARTICOLO 8**

**Foro competente e legge applicabile**

1. La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila.

DATA

L’ IMPRESA CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE (Firma autenticata) (Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. i sottoscritti “fideiussore” e “impresa contraente” dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 1 – (Oggetto della garanzia e obblighi della società)

Art. 2 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 3 – (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 7 - (Imposte e tasse)

L’ IMPRESA CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE

(Firma autenticata) (Firma autenticata)

DATA

IN ALLEGATO:

Fotocopia carta identità del legale rappresentante del fideiussore

Fotocopia carta identità del legale rappresentante impresa creditrice

**La polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, è inoltrata all'Ufficio speciale tramite PEC.**

**Nell’ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l’impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza all’Ufficio Speciale a mezzo PEC.**